

CONVENZIONE OPERATIVA EX ART. 15 L. 241/1990

tra

l'Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie "Massimo Severo Giannini" (nel seguito indicato come "CNR ISSIRFA"), nell'ambito del Consiglio Nazionale delle Ricerche, C.F. n. 80054330586, con sede legale in Roma, via dei Taurini, n. 19 - 00185, rappresentato dal Direttore, Prof. Giulio Salerno, domiciliato per la presente Convenzione presso la sede del CNR ISSIRFA in Roma, via dei Taurini, 19 - 00185, ed autorizzato alla stipulazione del presente atto dal provvedimento del Direttore Generale n. 107/2020, prot. AMMCNT-CNR n. 0066099/2020 del 22 ottobre 2020

e

la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie (nel seguito indicato come "DARA"), con sede e domicilio fiscale in via della Stamperia, 8 - 00187 Roma, agli effetti del presente atto rappresentata dal Cons. Giovanni Vetrutto, Coordinatore dell'Ufficio I - "Ufficio per le politiche urbane e della montagna, la modernizzazione istituzionale e l'attività internazionale delle autonomie regionali e locali", delegato per la gestione, con i relativi poteri di spesa, del capitolo 451, CdR n. 7, U.P.B. n.7.1.2. "Interventi", come da decreto del Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie del 5 febbraio 2024, registrato dall'Ufficio del bilancio e per il riscontro amministrativo-contabile, al n. 562, in data 8 febbraio 2024, congiuntamente anche indicati come le "Parti";

Premesso che:

- l'art. 7, comma 19, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ha soppresso l'Ente Italiano Montagna (EIM), prevedendo la successione a titolo universale da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
- l'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010 stabilisce che le funzioni dell'EIM, previste dall'art. 1, comma 1279, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, sono trasferite al DARA della medesima Presidenza, con decorrenza 1° dicembre 2010;

- l'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010 stabilisce che, ai fini dello svolgimento delle funzioni dell'EIM, il DARA potrà stipulare apposite convenzioni con gli enti e le istituzioni di ricerca;
- ai sensi del medesimo art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2010, nell'ambito delle finalità istituzionali del DARA, per dare continuità alle competenze dell'EIM, rientrano le attività di ricerca sui territori montani ed in particolare quelle legate ai diversi aspetti ambientali e territoriali, per la realizzazione di politiche pubbliche nazionali, regionali e locali di sviluppo, promozione e tutela dei territori montani;
- il CNR ISSIRFA è un Ente pubblico accreditato al sistema dell'Università e Ricerca del MUR;
- il CNR ISSIRFA vanta una particolare esperienza e qualificata specializzazione nella ricerca sul regionalismo, il federalismo e le autonomie nei sistemi costituzionali contemporanei; la collocazione e le attività delle Regioni nell'ambito dell'ordinamento dell'Unione Europea; il finanziamento e l'accountability degli enti territoriali; le garanzie dell'autonomia a livello costituzionale; le istituzioni delle autonomie e la tutela degli interessi collettivi e dei diritti del cittadino; le relazioni intergovernative e le forme di collaborazione;
- il CNR ISSIRFA possiede specifica e consolidata esperienza, comprovata da studi e pubblicazioni, sui territori montani e anche nella materia di beni comuni e dell'amministrazione condivisa;
- il CNR ISSIRFA svolge, da anni, attività di collaborazione alla ricerca con istituzioni pubbliche su base convenzionale;
- il CNR ISSIRFA, nella Convenzione operativa del 9 giugno 2014 con il Dipartimento per gli Affari Regionali, le Autonomie e lo Sport, ha svolto l'attività di ricerca "Analisi della normativa inerente ai territori montani", conclusa con proficuità;
- il DARA possiede competenze ed esperienze su tematiche relative alla montagna e nella gestione dei Fondi di propria competenza, relativi al finanziamento degli interventi nei comuni montani e nei comuni confinanti con le Regioni e le Province autonome;

Considerato che:

- il DARA ha pubblicato sul proprio sito internet in data 27 giugno 2024 l'avviso per la manifestazione di interesse alla sottoscrizione di una convenzione ai sensi dell'articolo 15, della legge. n. 241 del 7 agosto 1990 su un progetto di ricerca finalizzato ad "Attività di studio e ricerca finalizzata alla proposta di procedure/linee guida ed eventuali buone pratiche, nell'ambito della normativa generale e di settore, dirette a tutelare e valorizzare i beni comuni montani attraverso esperienze di sussidiarietà orizzontale, ai sensi dell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione";
- il CNR ISSIRFA, con nota dell'11 luglio 2024, acquisita con protocollo DAR 11962 del 12 luglio 2024, ha manifestato il proprio interesse a sviluppare la suddetta collaborazione;
- in risposta all'avviso del 27 giugno 2024, pubblicato sul sito internet del DARA, è pervenuta unicamente la manifestazione di interesse del CNR ISSIRFA, ed è stata valutata positivamente;
- si rende necessario indagare con un progetto di ricerca il rapporto tra montagna e sussidiarietà orizzontale, alla luce dell'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione italiana, che, nel riconoscere tale principio, ha attribuito ai pubblici poteri il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- per favorire l'eccellenza della ricerca scientifica e la diffusione di una cultura innovativa in aree d'interesse condiviso, il CNR ISSIRFA e il DARA intendono avviare una collaborazione in attività di ricerca nell'ambito della "Normativa generale e di settore, dirette a tutelare e valorizzare i beni comuni montani attraverso esperienze di sussidiarietà orizzontale, ai sensi dell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione", mettendo a fattor comune conoscenze e competenze specifiche e favorendo in tal modo l'efficienza delle azioni congiunte a beneficio della collettività;

Visto:

- l'articolo 15, della legge. n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i., che consente alle Pubbliche Amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, e le successive interpretazioni di tale articolo fornite da ANAC e Consiglio di Stato, secondo cui tali accordi tra Pubbliche Amministrazioni non costituiscono elusione della normativa sugli appalti pubblici se i movimenti finanziari tra le Parti si configurano come mero ristoro delle spese sostenute, dovendosi escludere la sussistenza di un corrispettivo per i servizi resi, comprensivo di un margine di guadagno;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Nuovo Codice degli Appalti), che all'art. 7, comma 4 prevede che "La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell'ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
 - a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
 - b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
 - c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur ~~in~~ nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
 - d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione;tutto quanto sopra premesso e considerato, ritenuto parte integrante della presente Convenzione, il CNR ISSIRFA e il DARA, con il presente atto convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 - Finalità della Convenzione

1. Le Parti riconoscono il carattere strategico della reciproca collaborazione descritta in premessa e, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per Legge, intendono collaborare per implementare il patrimonio di conoscenze scientifiche e tecnologiche della Pubblica Amministrazione, definendo con la presente Convenzione i contenuti della collaborazione e le modalità attuative della stessa.
2. In particolare, allo scopo di favorire una rilevante crescita delle reciproche attività istituzionali, che le Parti potranno gestire proficuamente anche in modo congiunto, ed al fine di favorire l'ottimizzazione delle risorse di entrambe, le stesse si impegnano ad avviare una collaborazione in attività di ricerca nell'ambito della normativa generale e di settore diretta a tutelare e valorizzare i beni comuni montani attraverso esperienze di sussidiarietà orizzontale, ai sensi dell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione.

Articolo 2 - Oggetto della collaborazione

1. Le Parti collaboreranno per la realizzazione delle finalità di cui alla presente Convenzione, impegnandosi congiuntamente a realizzare le attività declinate nell'Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante della presente Convenzione.
2. Il CNR ISSIRFA e il DARA svolgeranno le attività di studio e analisi necessarie al raggiungimento delle finalità oggetto della presente Convenzione, come descritte nell'Allegato Tecnico.
3. Le Parti si danno reciprocamente atto ed assumono formale impegno affinché tutte le attività della presente Convenzione vengano svolte con ricorso alle proprie risorse.

Articolo 3 - Responsabili della Convenzione

1. Il CNR ISSIRFA indica quale responsabile della presente Convenzione il Direttore pro tempore del CNR ISSIRFA, carica attualmente ricoperta dal Prof. Giulio Salerno, e come referente scientifico la dott.ssa Clelia Losavio.
2. Il DARA indica quale proprio referente e responsabile per la presente Convenzione il Cons. Giovanni Vetrutto.

Articolo 4 - Oneri finanziari

1. La sottoscrizione della presente Convenzione, che regola convergenti attività di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 15, della legge. n. 241 del 7 agosto 1990, non impegna le Parti a flussi finanziari tra di esse in termini di effettivo e reale corrispettivo, data l'esistenza di comuni interessi tra loro.
2. Il DARA e il CNR ISSIRFA contribuiscono congiuntamente allo svolgimento del progetto di ricerca allegato alla presente convenzione, che ha un costo complessivo di € 100.000,00.
3. Il DARA, nell'ambito della suddivisione degli oneri, comparteciperà alle spese necessarie per lo svolgimento della ricerca e consistenti in borse di studio e ricerca e assegni di ricerca e di dottorato (anche in quota parte) e in attrezzature computazionali e strumenti, entrambi inventariabili, riconoscendo al CNR ISSIRFA un contributo di € 50.000,00, di cui il 40%, alla presentazione del piano di attività, l'ulteriore 40%, alla presentazione della prima relazione sull'attività svolta, ad un anno, circa, dalla presentazione del piano di attività, e il 20% conclusivo, alla presentazione della relazione finale firmata dal responsabile della Convenzione, di cui al precedente articolo 3, comma 1, e del rendiconto economico finale. La documentazione relativa alle spese sostenute viene conservata presso il CNR ISSIRFA e resta a disposizione del DARA per il vaglio e la verifica.
La programmazione delle attività potrà subire delle variazioni all'emergere di nuove esigenze, previo accordo scritto tra le Parti.
4. Il CNR ISSIRFA, nell'ambito della suddivisione degli oneri, comparteciperà alle spese con un cofinanziamento di € 50.000,00, legato ai costi del personale strutturato dedicato alla ricerca, dell'uso della strumentazione e dei laboratori e delle eventuali spese di missione, così come specificato al punto 3 dell'Allegato Tecnico, che costituisce parte integrante della presente Convenzione.
5. Il contributo riconosciuto al CNR ISSIRFA è da ritenersi fuori campo applicazione IVA, ai sensi degli art. n.1, e 4 c. 4 del DPR del 26 ottobre 1972, n. 633 e s.m.i., pertanto il

DARA provvederà alla erogazione del contributo di compartecipazione previa emissione di note di debito fuori campo I.V.A.

Articolo 5 - Durata

1. La presente Convenzione ha durata di 24 mesi a partire dalla data di stipula.
2. Allo scadere del termine, previa valutazione positiva dei risultati conseguiti congiuntamente in attuazione della presente Convenzione, le Parti potranno procedere alla stipula di una nuova Convenzione per proseguire l'attività intrapresa, essendo esclusa ogni forma di rinnovo tacito.
3. Ciascuna Parte è libera di recedere dalla presente Convenzione inviando apposita comunicazione all'altra Parte con PEC. Il recesso avrà effetto trascorsi 3 mesi dalla data di ricezione della comunicazione.

Articolo 6 - Uso di strumentazione ed infrastrutture di ricerca

1. Per meglio realizzare la collaborazione oggetto della presente Convenzione, anche al fine di ottimizzare le risorse, le Parti condividono l'opportunità di svolgere specifiche attività di ricerca presso i propri laboratori collocati presso le rispettive sedi istituzionali, dichiarando la disponibilità a garantire l'utilizzo di strumentazioni e delle infrastrutture in essi presenti.
2. A tale fine ciascuna Parte si impegna sin d'ora a consentire al personale dell'altra Parte, incaricato dello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione, l'accesso alle proprie strutture di volta in volta individuate, nonché l'utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse ed in conformità con le norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, come meglio specificato nel successivo articolo.

Articolo 7 - Copertura assicurativa ed Accesso alle strutture

1. Le Parti garantiscono l'adempimento di ogni onere di natura retributiva, assicurativa, previdenziale e lavoristica, derivante dai rapporti con il proprio personale che verrà coinvolto nell'attuazione della presente Convenzione.
2. Le Parti provvedono alla copertura assicurativa del proprio personale sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile ad essi imputati in considerazione della frequentazione delle sedi in cui verrà svolta l'attività di cui alla presente Convenzione.
3. Il personale interessato è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività inerenti alla collaborazione di cui alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori e delle disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.
4. Il personale interessato, prima dell'accesso ai luoghi di espletamento delle attività, è tenuto ad entrare in diretto contatto con il Servizio di prevenzione e protezione dell'ente ospitante, al fine di definire le misure da adottare nell'ambito delle proprie attività didattiche e di ricerca.
5. Il personale di ciascuna delle Parti contraenti, che ha diritto di accesso alle strutture ed alle apparecchiature dell'altra Parte, è responsabile dei danni che ivi può causare a terzi.
6. Il personale di ciascuna Parte contraente non potrà utilizzare le attrezzature di cui dispone l'altra Parte senza preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili.
7. Ciascuna Parte si impegna a comunicare per iscritto e annualmente all'altra Parte l'elenco del proprio personale autorizzato a svolgere parte della sua attività di ricerca presso i locali dell'altra Parte. Ogni variazione del personale nel corso dell'anno dovrà essere comunicata per iscritto.

Articolo 8 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza del personale coinvolto nelle attività di cui alla presente Convenzione le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di

propria competenza, a rispettare gli obblighi previsti in materia dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Articolo 9 - Titolarità dei risultati

1. Fermo restando che ogni Parte resterà proprietaria del *pre-existing know-how* dalla stessa detenuto, la titolarità dei risultati dell'attività di ricerca svolta in attuazione della presente Convenzione e non suscettibile di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale - ivi compresi gli elaborati che li contengono - spetterà congiuntamente a entrambe le Parti.
2. Qualora nel corso dell'attività di ricerca svolta in attuazione della presente Convenzione siano conseguiti congiuntamente risultati suscettibili di formare oggetto di privativa ai sensi della vigente normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, il regime dei risultati è quello della comproprietà in pari quota. Per quanto riguarda l'eventuale brevettazione o registrazione dei risultati conseguiti in comune, in piena ed effettiva collaborazione, le Parti concorderanno nell'ambito di specifici accordi le modalità di gestione e tutela di tali risultati di ricerca, nonché di eventuali brevetti, che comunque apparterranno in egual misura ad entrambe le Parti.

Resta inteso che le Parti concorderanno, tramite successivi accordi, l'uso e lo sfruttamento dei risultati e/o delle creazioni intellettuali giuridicamente protette, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo.

3. Salvo diverso accordo scritto, ciascuna Parte potrà utilizzare, esclusivamente per finalità di ricerca e previo assenso dell'altra Parte, i risultati di cui al comma 2, nei limiti in cui tale uso non pregiudichi la possibilità di tutela dei risultati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 11.

Articolo 10 - Utilizzo dei segni distintivi delle Parti

1. Le Parti si danno atto dell'esigenza di promuovere le attività svolte in attuazione della presente Convenzione e l'immagine di ciascuna di esse.

2. A tal fine le Parti concordano che il segno distintivo del CNR ISSIRFA e la sola indicazione per esteso di "Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie" potranno essere utilizzati nell'ambito delle iniziative di cui alla presente Convenzione solo previo consenso scritto dell'altra Parte. Resta inteso che ogni Parte si impegna a non utilizzare il nome e/o logo dell'altra Parte per scopi pubblicitari, fatti salvi specifici accordi scritti fra le Parti.
3. Le comunicazioni tese alla promozione della presente Convenzione saranno previamente concordate fra le Parti.

Articolo 11 - Riservatezza

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 4, le Parti danno atto che ogni informazione trasmessa nell'ambito delle attività di cui alla presente Convenzione è da intendersi confidenziale. La divulgazione delle informazioni confidenziali viene preventivamente autorizzata in forma scritta.
2. Le Parti si impegnano per tutta la durata della presente Convenzione e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque) a:
 - a. non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte;
 - b. non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente Convenzione;
 - c. impiegare ogni mezzo idoneo ed attuare ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari al fine di garantire che le informazioni confidenziali non siano liberamente accessibili a terzi;
 - d. non duplicare, copiare, riprodurre, registrare o diversamente rappresentare, salve le necessità che discendano dall'esecuzione della presente Convenzione o salvo consenso espresso della Parte che ne abbia diritto, con ogni e qualunque mezzo a tali fini idoneo, in tutto o in parte, file, atti, documenti, elenchi, note, disegni, schemi, corrispondenza e/o ogni altro materiale contenente una o più informazioni confidenziali.

3. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente Convenzione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della medesima.
4. Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali:
 - a. quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili ai terzi;
 - b. le informazioni che, in qualunque momento, divengano di pubblico dominio o comunque liberamente accessibili da parte dei terzi, senza che la Parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione, a condizione che la loro divulgazione o la loro accessibilità non siano causati da fatto illecito o non siano stati comunque espressamente vietati dalla Parte che li abbia comunicati ed a partire dal momento in cui esse divengono effettivamente di pubblico dominio o liberamente accessibili;
 - c. le informazioni che una Parte possa dimostrare di essere state in suo legittimo possesso in un momento antecedente a quello in cui gli sono state comunicate dall'altra Parte o in cui essa ne sia venuta comunque a conoscenza in virtù dell'attività di ricerca;
 - d. le informazioni che una Parte possa dimostrare essere in suo legittimo possesso indipendentemente dal rapporto di collaborazione;
 - e. le informazioni che una Parte sia tenuta a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di norme di legge o regolamento nonché di un ordine impartito dalla Pubblica Autorità.

Articolo 12 - Trattamento dei dati personali

1. Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR").

2. Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i “dati personali” forniti, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla presente Convenzione ovvero allo svolgimento dell’attività di ricerca, formazione, didattica e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali del CNR ISSIRFA, consapevoli che il mancato conferimento può comportare la mancata o la parziale esecuzione della presente Convenzione.
3. Titolari, per quanto concerne il presente articolo, sono le Parti che si impegnano a rispettare tutte le normative rilevanti sulla protezione ed il trattamento dei dati personali loro applicabili in base alla presente Convenzione, compresa l’adozione di misure di sicurezza idonee e adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale, di accesso o modifica non autorizzata dei dati o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità connesse alla presente Convenzione.
4. Le Parti si impegnano alla ottimale cooperazione reciproca nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti dall’articolo 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle Autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra Parte.
5. I dati di contatto delle Parti ai fini del presente articolo sono i seguenti:
 - Per il CNR ISSIRFA, titolare del trattamento dei dati è il Consiglio Nazionale delle Ricerche, con sede a Roma in Piazzale Aldo Moro, 7 - 00185, PEC protocollo-ammcen@pec.cnr.it. Il punto di contatto del titolare del trattamento dei dati è il Prof. Giulio Salerno, Direttore CNR ISSIRFA, Via dei Taurini, 19 - 00185 Roma; email: direttore@issirfa.cnr.it PEC: direttore.issirfa@pec.cnr.it; per informazioni e chiarimenti: segreteria@issirfa.cnr.it. Il responsabile della protezione dei dati del CNR ISSIRFA è contattabile a: rdp@cnr.it; rdp@pec.cnr.it.

- Per il DARA, titolare del trattamento dei dati è il Capo del Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie, con sede in via della Stamperia n. 9, 00186 Roma. I dati di contatto del Titolare sono PEC: affariregionali@pec.governo.it, per informazioni e chiarimenti: segreteriaicapodipartimento.affariregionali@governo.it; il Responsabile della protezione dei dati della PCM è contattabile a: rpd@pec.governo.it e responsabileprotezionedatipcm@governo.it.

Articolo 13 - Legge applicabile e Controversie

1. La presente Convenzione è disciplinata dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente indicato nella presente Convenzione, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.
2. Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.
3. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, il giudice amministrativo ha competenza esclusiva per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento della presente Convenzione ex articolo 133, comma 1, lett. a) n. 2) del Codice del processo amministrativo allegato al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

Articolo 14 - Firma digitale, Registrazione e Imposta di bollo

1. La presente Convenzione è stipulata mediante scrittura privata in formato elettronico ed apposizione di firma digitale delle Parti, come disposto dall'articolo 15, comma 2 bis, della legge n. 241 del 7 agosto 1990 ed ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
2. La presente Convenzione sarà registrata in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ne farà richiesta.
3. L'imposta di bollo è dovuta sin dall'origine ed è a carico del CNR ISSIRFA che la

assolverà in modalità virtuale, ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

PER CNR ISSIRFA

Il Direttore dell'Istituto

(Prof. Giulio Salerno)

PER PCM - DARA

Il Coordinatore dell'Ufficio I

(Cons. Giovanni Vetrutto)

Il Responsabile Scientifico

(Dott.ssa Clelia Losavio)



ALLEGATO TECNICO - Progetto di ricerca: *"Montagna condivisa: norme ed esperienze di sussidiarietà orizzontale: attività di studio e ricerca finalizzata alla proposta di procedure/linee guida ed eventuali buone pratiche, nell'ambito della normativa generale e di settore, dirette a tutelare e valorizzare i beni comuni montani attraverso esperienze di sussidiarietà orizzontale, ai sensi dell'articolo 118, ultimo comma, della Costituzione"*.

PREMESSA

L'aiuto reciproco, lo spirito comunitario, l'attivazione delle persone che vivono in montagna per la cura dei beni comuni e l'erogazione di servizi di prossimità sono da sempre patrimonio dei territori montani, come dimostrano esperienze anche molto risalenti nel tempo, basti pensare ai domini collettivi.

In questi ultimi anni, nuove esperienze di cura del territorio e delle comunità, frutto dell'innovazione sociale, hanno tentato di dare risposte ai bisogni delle collettività e dei territori di riferimento. Per poter essere realmente efficaci, però, queste esperienze devono poter contare sulla collaborazione e sul sostegno della pubblica amministrazione.

A tale riguardo, l'ultimo comma dell'art. 118 della Costituzione italiana, nel riconoscere il principio di sussidiarietà orizzontale, ha attribuito ai pubblici poteri il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.

Proprio alla luce di queste premesse, il progetto di ricerca intende indagare il rapporto tra

montagna e sussidiarietà orizzontale.

OBIETTIVI

Il progetto di ricerca si struttura su due livelli di indagine. Un'indagine dall'alto, attraverso l'osservazione delle norme UE, nazionali e regionali che favoriscono esperienze di sussidiarietà orizzontale nei territori in montagna e della loro attuazione sui territori e un'indagine dal basso, attraverso l'osservazione delle esperienze diffuse sul territorio. Questo duplice punto di vista permette, da un lato, di valutare lo stato della normativa e della sua effettiva attuazione, e dall'altro di coglierne limiti e potenzialità rispetto all'implementazione dell'art. 118 Cost. La ricognizione delle esperienze, per altro verso, è fondamentale per far emergere i bisogni e le necessità espresse da quei territori, ma anche per valutare le opportunità legate alla diffusione di esperienze del genere come forme di resilienza e rigenerazione territoriale. L'obiettivo finale del progetto è, infatti, offrire indicazioni utili al decisore politico attraverso l'individuazione di eventuali buone pratiche e l'elaborazione di linee guida relative all'implementazione della sussidiarietà orizzontale nei territori montani.

1 - ATTIVITÀ DI RICERCA PROPOSTA

Le attività di ricerca possono essere così schematizzate:

- Attività 1: Concettualizzazione e definizione di "attività di interesse generale" e identificazione dei soggetti coinvolti nell'ambito della sussidiarietà orizzontale (ai sensi dell'art. 118, comma 4 Cost.);
- Attività 2: Raccolta e analisi del quadro normativo finalizzate a comprendere la presenza e la tipologia degli strumenti formali utili a favorire la sussidiarietà orizzontale (2.1. analisi della normativa UE, nazionale e regionale in favore dei territori montani allo scopo di rintracciarvi norme che favoriscano la sussidiarietà orizzontale; 2.2 analisi della normativa regionale esplicitamente attuativa della sussidiarietà orizzontale come, per esempio, le leggi e i regolamenti sull'amministrazione condivisa dei beni comuni e sulle cooperative di comunità;

2.3 analisi di ulteriori norme nazionali e regionali che favoriscono esperienze di sussidiarietà orizzontale come, per esempio, le leggi regionali sull'associazionismo fondiario); analisi dell'attuazione sul territorio delle norme considerate.

- Attività 3: Mappatura e analisi delle esperienze di sussidiarietà orizzontale nate sui territori montani e individuazione di casi-studio da approfondire. Sistematizzazione dei risultati delle diverse attività di ricerca e redazione del Rapporto di ricerca finale.

2 - FASI DELLA RICERCA, METODOLOGIE E CRONOPROGRAMMA

La ricerca descrittiva ed esplorativa proposta si avvale di analisi desk e indagine di campo. In particolare, si prevedono relativamente alle diverse attività su indicate:

- Attività 1: revisione della letteratura esistente in materia di sussidiarietà orizzontale, con focus specifico sulla ricostruzione del dibattito relato al rapporto tra questa e le aree montane;
- Attività 2: analisi documentale (ovvero raccolta e analisi degli atti normativi UE, nazionali e regionali e analisi della loro attuazione sul territorio) e interviste in profondità a testimoni privilegiati/e (individuati/e, a titolo di esempio, tra funzionari/e regionali o degli enti locali interessati) finalizzate anche ad individuare significative esperienze locali;
- Attività 3: ricognizione e analisi delle principali esperienze diffuse nei territori montani; individuazione di casi di interesse da approfondire con visite in loco e interviste in profondità a testimoni privilegiati/e (individuati/e, a titolo di esempio, tra coloro che animano le esperienze locali e funzionari degli enti pubblici interessati).

Cronoprogramma:

Durata del progetto (in trimestri)	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII
Attività 1	Revisione letteratura esistente							
Attività 2		Analisi documentale e interviste						
Attività 3				Ricognizione e analisi principali esperienze; individuazione casi d'interesse				

3 - PERSONALE COINVOLTO E QUADRO ECONOMICO

Si prevede di coinvolgere nel progetto di ricerca due ricercatori e due tecnologi del CNR ISSIRFA. Si stima che il loro impegno possa essere così articolato:

Personale CNR ISSIRFA	Impegno in mesi-uomo	Costo annuo	Costo mese uomo	Costo totale
Ricercatore (III livello, fascia 4)	4	66.903,34	5.146,41	20.585,64
Tecnologo (III livello, fascia 4)	3	66.903,34	5.146,41	15.439,23
Ricercatore (III livello, fascia 3)	1	62.572,01	4.813,23	4.813,23
Tecnologo (II livello, fascia 6)	1	80.794,18	6.214,94	6.214,94

Il quadro relativo al personale coinvolto e il quadro economico saranno definiti più nel dettaglio nel Piano delle attività in base all'organizzazione interna del lavoro e cercando di avvicinarsi il più possibile alla cifra di cofinanziamento richiesta all'ISSIRFA.

Le voci di spesa previste nell'ambito del cofinanziamento DARA sono le seguenti:

- 1 assegno di ricerca professionalizzante

- 1 borsa di ricerca
- Materiale bibliografico
- Attrezzature computazionali e strumentazioni inventariabili
- Pubblicazione

4 - RISULTATI ATTESI

- Contributo teorico relativo alla identificazione delle "Attività di interesse generale" e dei soggetti attuatori ai sensi dell'art. 118, comma 4 Cost.;
- Ricomposizione del quadro normativo relativo all'implementazione della sussidiarietà orizzontale e sua attuazione sul territorio;
- Mappe delle esperienze di sussidiarietà orizzontale montane; conoscenza diretta di alcune realtà, identificazione delle loro caratteristiche anche in relazione al quadro normativo di riferimento
- Rapporto di ricerca contenente indicazioni di policy utili a diversi stakeholders
- Evento di restituzione e presentazione dei risultati del progetto

5 - BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- Boschetti B., Cavallaro C., Giachi L., Proia F. (2024), *L'Amministrazione condivisa oltre il Codice del Terzo Settore*, in Boschetti B. (a cura di), *Per un laboratorio dell'Amministrazione condivisa. Primi risultati di una ricerca multidisciplinare*, Collana Quaderni Terzjus, ESI, Napoli;
- Camerlengo Q. (2006), *Commento all'art. 118*, in Bifulco R., Celotto A., Olivetti M. (a cura di), *Commentario alla Costituzione*, Torino;
- Cavallaro C., Giachi L., Losavio C., Tortora S. (2022), *Community Cooperatives, shared knowledge and transformative economy*, in *Knowledge Drivers for Resilience and Transformation*, atti del Convegno IFKAD (Lugano, Svizzera, 20-22 giugno), pp. 1836-1851;
- Cavallaro C., Giachi L., Proia F. (2022), *Le amministrazioni alla prova dell'art.118 c.4 della Costituzione: prassi per un'amministrazione condivisa*, in *Federalismi.it*, n. 20/2022;
- Di Lascio F., Giglioni F. (a cura di) (2017), *La rigenerazione di beni e spazi urbani. Contributo al diritto delle città*, Bologna;
- Di Sisto M., Troisi R. (2020), *Cooperative e beni comuni*, in Berranger C., Monni S. e Realini A. (a cura di), *Cooperative bene comune*, Roma;
- Fazzi, L. *Coprogettare e coprogrammare: i vecchi dilemmi di una nuova stagione del welfare locale*, in *Impresa sociale*, n. 3, Editore Iris Network, Milano, 2021;
- Giachi L., Cavallaro C., Proia F. (2022), *Collaboration Agreements between Administrations and*